

## DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 18/18/COL

del 9 febbraio 2018

relativa allo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la *Marteilia refringens*  
e la *Bonamia ostreae* [2018/1196]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 8a della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, *Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie* <sup>(1)</sup> («Direttiva 2006/88/CE»), modificata e adattata dal protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 53 dell'atto,

considerando quanto segue:

con decisione n. 291/10/COL del 7 luglio 2010, l'Autorità ha conferito all'intero litorale della Norvegia lo status di zona indenne da malattia per quanto riguarda la *Marteilia refringens* e la *Bonamia ostreae*, ad eccezione della contea di Aust-Agder (Norvegia meridionale) per quanto riguarda la *Bonamia ostreae*.

Il 23 febbraio 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha notificato, attraverso il sistema di allarme rapido dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) <sup>(2)</sup>, un sospetto di infezione da *Marteilia refringens* di mitili (*Mytilus edulis*) che crescono spontaneamente in un'azienda acquicola per l'allevamento di ostriche piatte (*Ostrea edulis*) ubicata nel comune di Bømlo, contea di Hordaland (Norvegia meridionale).

Con una e-mail del 28 febbraio 2017 (doc. n. 844246), l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha informato l'Autorità dello stesso sospetto e dell'imposizione di restrizioni alla circolazione dei mitili o delle ostriche piatte da o verso l'azienda acquicola.

In seguito alla notifica effettuata lo stesso giorno attraverso il sistema europeo di notifica delle malattie degli animali (ADNS), il 16 marzo 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha comunicato per e-mail (doc. n. 847935) all'Autorità che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi aveva confermato la malattia e che sarebbe stata istituita una zona di contenimento intorno all'azienda acquicola.

L'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

<sup>(2)</sup> NOR 24-02-17 OIE Alert.

